

proposta di legge n. 408

a iniziativa del Consigliere D'Anna

presentata in data 26 marzo 2014

SOSTEGNO E PROMOZIONE DEI LOCALI STORICI DELLA REGIONE MARCHE

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge è diretta a preservare, sostenere e promuovere quegli esercizi e locali pubblici che costituiscono testimonianza storica e sociale della tradizione marchigiana, ancora presenti nel nostro territorio, ma che sono a oggi a rischio di scomparsa a causa della concorrenza di quelli maggiormente conformi alle esigenze della vita moderna, ma non rappresentativi della cultura locale.

E' importante preservare e tutelare quanto maggiormente possibile questo patrimonio che caratterizza la storia della nostra regione ed è espressione di tradizioni popolari tramandatesi per generazioni.

La valorizzazione del patrimonio storico-culturale-tradizionale fa assumere al nostro territorio una maggiore rilevanza ed una maggiore attrattività, all'interno della stessa regione e fuori, favorendo lo sviluppo anche di altri settori produttivi dell'economia marchigiana.

L'articolo 1 prevede le finalità della legge, in particolare è stabilita la necessità di valorizzare e conservare gli esercizi commerciali aperti al pubblico, in attività da almeno quarant'anni, che costituiscono testimonianza storico-sociale della tradizione marchigiana.

All'articolo 2 si prevede da parte della Regione e con la collaborazione dei Comuni, un censimento diretto ad individuare nel nostro territorio locali storici quali le osterie, le locande, le taverne, le botteghe e gli spacci di campagna.

Sulla base del censimento sono previste, poi, l'istituzione di un elenco regionale dei locali storici e la creazione di una guida regionale degli stessi locali. Inoltre l'inserimento in tale elenco offre la possibilità di fregiarsi di un apposito logo.

L'articolo 4 prevede la concessione di contributi regionali per il sostegno allo svolgimento dell'attività di recupero e valorizzazione dei locali, in base a criteri, termini e modalità che verranno stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare. Tali finanziamenti non costituiscono "aiuti di Stato" alle imprese, ma operano in regime "de minimis" ai sensi della vigente normativa europea.

L'articolo 5 prevede un vincolo di destinazione d'uso per i soggetti beneficiari dei contributi regionali.

All'articolo 6 sono previste sanzioni amministrative in caso di utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto nell'elenco regionale ovvero l'utilizzo di un logo non conforme al modello definito dalla Giunta regionale.

L'articolo 7 detta disposizioni di natura finanziaria.

L'articolo 8 abroga la legge regionale 18 novembre 2013, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici") e la legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici).

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione degli esercizi commerciali aperti al pubblico, in attività da almeno quaranta anni, che costituiscono una testimonianza storica e sociale per la comunità marchigiana.

Art. 2
(Censimento e elenco regionale dei locali storici)

1. La Regione, per le finalità indicate all'articolo 1, in collaborazione con i Comuni, individua i locali storici, quali le osterie, le locande, le taverne, le botteghe e gli spacci di campagna. Per spacci di campagna si intendono attività commerciali polifunzionali abbinate ad altri servizi di interesse della comunità locale.

2. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri per l'individuazione e il censimento dei locali indicati al comma 1.

3. I Comuni e le associazioni aventi finalità di tutela del patrimonio culturale, turistico e sociale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento indicato al comma 2, trasmettono alla Giunta regionale l'elenco degli esercizi indicati dalla presente legge ubicati nel proprio territorio secondo le modalità previste nel regolamento medesimo.

4. La Giunta regionale istituisce, sulla base del censimento indicato al comma 3, l'elenco regionale dei locali storici e definisce i criteri e le modalità per la sua tenuta ed aggiornamento periodico.

Art. 3
(Attribuzione del logo e guida dei locali storici)

1. I locali storici iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 si avvalgono di un logo, predisposto sulla base di un modello predefinito dalla Giunta regionale, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica, recante la dicitura "Locale Storico Marche".

2. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale previsto all'articolo 2, comma 4.

3. La Giunta regionale promuove la predisposizione di una guida dei locali storici nella quale sono indicati, in particolare:

a) localizzazione, anno di origine e fondatore dell'esercizio;

- b) descrizione della sede e dell'attività;
- c) eventuali fatti storici, avvenimenti o presenza di personaggi illustri collegati all'esercizio.

Art. 4

(Interventi di recupero e valorizzazione)

1. La Regione concede contributi ai titolari dei locali storici, iscritti nell'elenco regionale previsto all'articolo 2, comma 4, per progetti d'intervento volti al recupero e alla valorizzazione dei locali.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale, e previo parere della competente commissione assembleare, stabilisce i criteri, le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.

3. I finanziamenti indicati al comma 1 sono concessi in conformità a quanto previsto dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

Art. 5

(Vincolo di destinazione d'uso)

1. I locali storici per i quali sono stati concessi i contributi per gli interventi di recupero e valorizzazione, indicati all'articolo 4, sono vincolati per un periodo di cinque anni, dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso.

Art. 6

(Sanzioni amministrative)

1. L'utilizzo del logo di cui all'articolo 3, comma 1, da parte di soggetto non iscritto nell'elenco regionale ovvero l'utilizzo di un logo non conforme al modello definito dalla Giunta regionale è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

2. All'erogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvedono, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), i Comuni nel cui territorio è ubicato il locale storico.

Art. 7*(Norma finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2015, l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, sono iscritte nell'UPB 3.17.04 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

Art. 8*(Abrogazioni)*

1. Sono o restano abrogate:

- a) la legge regionale 18 novembre 2013, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici");
- b) la legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici).

SCHEDA DI ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA (ART. 8 L.R. 31/2001)

Pdl concernente: Sostegno e promozione dei locali storici della regione Marche

Iniziativa consiglieri: D'Anna

Articolo		Tipologia della spesa	Durata della spesa	Quantificazione della spesa		Copertura degli oneri
				2015	Anni successivi	
1	Finalità	Senza oneri				
2	Censimento e elenco regionale dei locali storici	Senza oneri				
3	Attribuzione del logo e guida dei locali storici	Corrente	Continuativa			
4	Interventi di recupero e valorizzazione	Corrente	Continuativa			
5	Vincolo di destinazione d'uso	Senza oneri				
6	Sanzioni amministrative	Senza oneri				
7	Norma finanziaria	Corrente	Continuativa	Legge finanziaria		
8	Abrogazioni	Senza oneri				

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
 E SEGRETERIA II COMMISSIONE
 IL RESPONSABILE
 (Dott.ssa Loretta Lispi)

Loretta Lispi